



**Commissione Tecnica Provinciale Ambiente  
SEDUTA del 15/11/2007**

**D.Lgs. 59/2005 art. 2  
Impianti soggetti alla “Autorizzazione Integrata Ambientale” (IPPC).  
Prima interpretazione della definizione di modifica sostanziale.**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'art. 15 della L.R. 16/4/1985, n. 33 e la L.R. 3/2000 individuano nella Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Provincia per tutte le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente.

In data 22/04/2005 è stata pubblicato il D.Lgs. 59/2005 relativo all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).

La normativa prevede per talune attività produttive il rilascio di una specifica autorizzazione di carattere ambientale che raggruppa le competenze in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, scarichi, emissioni sonore ed energia, superando la logica della frammentazione delle norme e delle competenze.

Le ditte che hanno una capacità produttiva uguale o superiore alle soglie riportate nell'allegato I del soprarichiamato Decreto devono ottenere un'autorizzazione integrata ambientale sulla base delle migliori tecniche a disposizione (BAT).

Con la L.R. 26 del 16/08/2007 sono state ripartite le competenze per il rilascio dell'autorizzazione tra Regione e Province sulla base delle diverse tipologie di attività.

**PREMESSA**

Oltre alle domande presentate per gli impianti esistenti e i nuovi impianti (secondo al definizione data dal D.Lgs. 59/2005) sono giunte alla Provincia di Padova alcune richieste di modifica di impianti esistenti, inoltrate ai sensi del D. Lgs 152/2006.

Il D.Lgs. 59/2005 definisce modifica sostanziale “una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

Tale definizione, diversa da quella individuata per le modifiche degli impianti soggetti dal D. Lgs 152/2006, individua con certezza come “modifica sostanziale” un incremento del valore di soglia della capacità produttiva di una delle grandezze, pari al 100%, al di sopra del quale pertanto è sicuramente necessario chiedere una modifica dell'autorizzazione.

Appare però poco cautelativo per la tutela dell'ambiente rivedere l'autorizzazione solo in occasione di un tale incremento. Per contro si ritiene corretto che non tutte le modifiche al di sotto del 100% di cui sopra possano comportare effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'applicazione della procedura complessa di autorizzazione integrata ambientale.

Inoltre la discrezionalità attribuita all'ente competente per considerare genericamente sostanziale la modifica di un impianto esistente rende necessaria la definizione di uno o più criteri per mantenere un comportamento uniforme sul territorio.



Per quanto sopra detto ancorché le modifiche apportate all'impianto siano non sostanziali per definizione ai sensi del D.Lgs. 59/2005, occorrerà considerare se le stesse comportino ugualmente la necessità di una revisione del provvedimento autorizzativo al fine di cautelare maggiormente l'ambiente ed i cittadini e per permettere agli organi di controllo di svolgere correttamente il proprio ruolo.

In tal caso si propone di procedere con la modifica d'ufficio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, senza mettere in atto l'iter previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2005.

Tale procedura risulterebbe così meno onerosa in termini di tempo e di complessità, ma comunque efficace ai fini della Tutela ambientale e del controllo.

### **PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE**

1. Dovranno presentare domanda di autorizzazione per modifica sostanziale del ciclo produttivo ai sensi del D.Lgs. 59/2005 le ditte già in IPPC che richiedano una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
2. Dovranno, inoltre, presentare domanda di autorizzazione per modifica sostanziale del ciclo produttivo ai sensi del D.Lgs. 59/2005 le ditte non ancora soggette alla autorizzazione integrata ambientale (IPPC) perché sotto soglia le cui modifiche del ciclo produttivo comportano il superamento della soglia produttiva indicata nell'allegato I al D.Lgs. 59/2005 e nell'allegato A alla L.R. 26/2007.
3. Tutte le modifiche che non comporteranno un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa saranno considerate non sostanziali ai sensi del D.Lgs. 59/2005, ma, ove le modifiche rendano inefficaci o incomplete le prescrizioni del provvedimento autorizzativo in essere, comporteranno la revisione del provvedimento autorizzativo stesso.

Questa prima interpretazione della definizione di modifica sostanziale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e le relative procedure definite potranno essere successivamente riviste, dopo un periodo di prova di sei mesi, alla luce dell'esperienza acquisita e delle modifiche introdotte da nuove leggi o altri atti normativi.